CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Sezione Minorenni

La Corte di Appello di Messina, Sezione Minorenni, riunita in camera di consiglio e composta da:

Dott. Carmelo BLATTI	Presidente relatore
Dott. ssa Daria ORLANDO	Consigliere
Dott.ssa Adriana SCIGLIO	Consigliere
Dott. Giuseppe CRISAFULLI	Componente privato
Dott.ssa Cinzia CALI'	Componente privato

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 166/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, promosso

DA

[redacted] nata a Almaty [redacted] nella qualità di tutore internazionale della minore [redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa E. Lo Faro (C.F. LFRRMN61D51C351D) del Foro di Catania, (Pec: avv.relofaro@pec.ordineavvocaticatania), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

-reclamante-

[redacted] (C.F.: [redacted] PEC: [redacted] in qualità di tutore della minore [redacted] nata in Ucraina il 31.03.2008, elettivamente domiciliata nello studio legale del tutore

-reclamata-

E NEI CONFRONTI DEL

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Messina

OGGETTO: Reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Messina n. 634/2024 il 04.03.2024 in materia di *nomina di tutore internazionale*.

****

Letti gli atti, sentito il Presidente relatore e sciogliendo la riserva,

osserva

[redacted] con ricorso depositato il 12.03.2022, ha proposto reclamo avverso il provvedimento indicato in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha revocato la dichiarazione di efficacia in Italia della stessa [redacted] quale tutore della minore [redacted] e ha nominato tutore [redacted] con compiti di piena rappresentanza legale della minore. Il Tribunale ha, altresì, richiesto al Servizio Sociale di Catania di monitorare la

condizione di assistenza e cura della minore riguardo ai trattamenti sanitari e personali al fine di ulteriori valutazioni del caso.
In particolare, il Tribunale per i minorenni di Messina prendeva atto dell'esistenza, a carico della [redacted] di un procedimento penale per fatti di reato relativi a comportamenti di violenza psicologica, intimidazioni e minacce commessi ai danni di minori ucraini, giunti in Italia a seguito dell'insorgere della guerra nel loro paese d'origine. Invero, la [redacted] avrebbe assunto condotte ritorsive nei riguardi dei predetti minori al fine di costringerli, contro la loro volontà, a tornare in Ucraina. Pertanto, a seguito di tali comportamenti da parte della tutrice internazionale, il Tribunale per i minorenni di Messina revocava il proprio decreto emesso in data 09.01.2024 con il quale, in precedenza, aveva dichiarato l'efficacia in Italia della nomina di quest'ultima quale tutore della minore [redacted] ad opera del Console Generale dell'Ucraina a Napoli, revocando la nomina a tutore dell' [redacted] Il Tribunale dichiarava anche il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di riconoscimento della nomina della [redacted] nei confronti del minore [redacted]
I minori [redacted] erano due fratelli gemelli orfani, di origine ucraina, giunti nel nostro paese nel marzo del 2022 accompagnati dalla [redacted] Quest'ultima aveva precisato che i due minori si trovavano, dapprima, presso la sua abitazione in Gaggi e, in un secondo momento in Letojanni. Con nota informativa del 2.5.2022 il Sindaco di Letojanni comunicava che la [redacted] si era trasferita a Catania per motivi di lavoro.
Con provvedimento del 30.03.2023 veniva rigettata l'istanza avanzata dalla [redacted] di riconoscimento in Italia della nomina di tutore internazionale dei minori [redacted] e veniva confermata la nomina del tutore [redacted] Tale provvedimento non veniva impugnato dagli interessati.
Con successiva istanza del 30.03.2023 la [redacted] chiedeva l'emanazione di un provvedimento definitivo di chiusura della presente procedura, previo riconoscimento della sua qualità di tutore internazionale, non ritendo applicabile ai minori in oggetto la disciplina per la protezione dei minori stranieri non accompagnati.
In data 4.8.2023 la [redacted] chiedeva l'autorizzazione al rimpatrio del minore [redacted] vendo la stessa [redacted] programmato la partenza del ragazzo, posto che quest'ultimo aveva espresso la volontà di non volere rimanere nel territorio italiano volendo proseguire gli studi nel paese di origine presso un liceo pedagogico. La sorellina di [redacted] invece, desiderava rimanere in Italia in quanto affetta da una grave patologia ed essendo attualmente in cura presso l'ospedale di Bologna. Dunque, la [redacted] insisteva nel riconoscimento della sua qualità di tutore internazionale della minore [redacted]
Il Tribunale prendeva atto che *"i funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulla adozione e sulla tutela dei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, e a tale fine, qualora necessario, possono adottare provvedimenti per nominare i curatori o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato" (convenzione di Vienna del 1963)*.
Pertanto, il Tribunale riconosceva la legittimità ed efficacia del provvedimento del Console Generale dell'Ucraina a Napoli con riferimento alla minore [redacted] e disponeva il non luogo a provvedere sulla richiesta di riconoscimento del medesimo provvedimento riguardante il fratello [redacted] posto che lo stesso era già rimpatriato nel paese di origine.
Tuttavia, avuto notizia della contestazione alla [redacted] di alcuni reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni di tutore, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, revocava la dichiarazione di efficacia della nomina di tutore della [redacted].
Con il reclamo proposto si contestava integralmente la decisione adottata dal Tribunale, eccependo, in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale per i minorenni di Messina, in quanto

adottato in violazione dell'art. 38 disp. att. c.c. Infatti, il trasferimento della minore unitamente alla tutrice ucraina e alla di lei famiglia nella città di Catania, avrebbe dovuto indurre il Tribunale per i minorenni di Messina a dichiararsi territorialmente incompetente. La competenza territoriale non poteva essere più quella esercitabile nel circondario di Messina ma quella propria del Tribunale per i minorenni di Catania.
Con il secondo motivo si lamentava la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto internazionale sulla competenza. Invero, secondo la normativa convenzionale spetterebbe all'autorità diplomatica consolare effettuare la sostituzione del tutore eventualmente non più idoneo all'ufficio e, in subordine, al Tribunale del luogo ove si trovava il minore, ovvero Catania.
Con il terzo motivo si contestava la mancata applicazione della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja n. 64/1994. Tale convenzione aveva come punto cardine ed ispiratore quello di riconoscere il potere dei consoli di costituire la tutela sui cittadini dello Stato. La [redacted] chiedeva il riconoscimento della sua qualifica di tutore per la minore [redacted] in quanto investita di tale ruolo dalle autorità consolari ucraine. Il giudice di prime cure dapprima riconosceva in capo alla [redacted] la qualifica di tutore internazionale, salvo poi modificare la decisione con una motivazione del tutto illogica.
Infine, si chiedeva la nullità e l'annullamento del decreto per violazioni degli artt. 336 c.p.c., 741 e 742 c.p.c., lamentando, inoltre, la lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Il Tribunale per i minorenni di Messina, infatti, avrebbe revocato il decreto conclusivo senza impulso di parte, non dando la possibilità alla ricorrente di poter prendere visione degli atti al fine di approntare una valida difesa. Si precisava, inoltre, che l'esistenza di un procedimento penale a carico della [redacted] non comportava la revoca della nomina di tutore, essendo ciò contrario al principio di non colpevolezza. La ricorrente riteneva che la sua sostituzione potesse avvenire solo ad opera del Consolato Ucraino, atteso che [redacted] è una minore straniera accompagnata.
Pertanto, si chiedeva di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Messina a favore del Console generale ucraino; in subordine, di annullare il decreto impugnato nella parte in cui nomina tutore locale l'avv. [redacted] revocando contestualmente la [redacted]. In via istruttoria, si chiedeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento 98/2024.
In data 10.06.2024 depositava comparsa di costituzione l'avv. [redacted] in qualità di tutore della minore [redacted], eccependo l'incompetenza per materia ex art. 7 della Convenzione dell'Aja 1996. Invero, i provvedimenti resi dal Tribunale per i minorenni di Messina per il riconoscimento o mancato riconoscimento di un provvedimento dell'autorità straniera sarebbero impugnabili solo innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
In secondo luogo, si deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione sulla competenza territoriale e sulle statuizioni del precedente decreto del 09.01.2023, non reclamate e divenute definitive. Invero, la stessa reclamante asseriva nell'atto di reclamo di aver accettato le statuizioni del decreto del 09.01.2024 e, tra le stesse statuizioni, vi era quella relativa al rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale.
Nel merito, si affermava che la reclamante aveva erroneamente eccepito la falsa applicazione delle norme di diritto internazionale sulla competenza. Infatti, il Tribunale di Messina aveva correttamente ravvisato, nelle sopraggiunte informazioni documentali del PM, il venir meno dei presupposti di legge di cui alla Convenzione dell'Aja. Dunque, il Tribunale, per non esporre la minore ad un vuoto di tutela, nominava tempestivamente un tutore che potesse rappresentarla legalmente, posto che era contro l'interesse della piccola [redacted] essere rappresentata da una persona imputata di gravi reati commessi proprio nell'esercizio della sua funzione di tutore.
Impropriamente veniva lamentato il mancato confronto del Tribunale con il Console ucraino quale unico soggetto, a dire della reclamante, legittimamente idoneo a rimuovere il titolo di tutore

internazionale. Infatti, l'autorità giudiziaria italiana competente a decidere sulla nomina di un tutore non è tenuta da alcuna norma internazionale a dover assumere l'iniziativa di un confronto con l'autorità giudiziarie o amministrative straniere del paese d'origine che hanno reso il provvedimento straniero. Peraltro, l'art. 50 della Convenzione consolare italo-ucraina recita che le autorità dello Stato di residenza possono richiedere la designazione di un curatore o di un tutore per persone minorenni o incapaci. Dunque, i consoli solo in via potenziale e non dovuta e solo nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello stato di residenza ove si trovano i minori e gli incapaci possono intervenire a salvaguardare gli interessi dei minori. Nel caso di specie, le leggi e i regolamenti dello Stato Italiano prevedono chiaramente che, per un minore straniero non accompagnato, sia il Tribunale territorialmente competente a provvedere ad assumere misure e interventi idonei a tutelare i suoi interessi.
Infine, si riteneva priva di fondamento anche la censura mossa dalla reclamante relativa all'eccezione di nullità del decreto per violazione delle norme processuali di cui agli artt. 336, 741, 742 cpc e la lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Il decreto in questione, invero, non appariva affetto da alcuna nullità, essendo stato reso in modifica di altro precedente decreto reso nel corso del medesimo procedimento.
Pertanto, si chiedeva di dichiarare il reclamo inammissibile; in subordine, si chiedeva di rigettare il reclamo perché infondato e di confermare la nomina di tutore della minore in persona dell'Avv. [redacted]
In data 18.06.2024 la reclamante depositava memorie scritte, riportandosi integralmente a quanto asserito in sede di reclamo.

IL P.G. chiedeva l'accoglimento del reclamo e la revoca del decreto Tribunale per i Minorenni di Messina del 29.02.2024

Tanto premesso il reclamo merita di essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Va dato preliminarmente atto che il decreto emesso in data 9.1.2024 è definitivo, non essendo stato impugnato da nessuna delle parti. Di conseguenza, il Tribunale per i minorenni di Messina non avrebbe potuto pronunciare la revoca di esso attraverso il decreto oggetto di reclamo.
Infatti - una volta dichiarata l'efficacia in Italia della nomina della sig.ra [redacted] ad opera del Console Generale dell'Ucraina a Napoli e riconosciuta, dunque, la sua competenza a provvedere - la circostanza che fossero successivamente giunte notizie riguardanti il tutore che, secondo le deduzioni dei primi giudici, avrebbero sconsigliato tale nomina o il mantenimento della tutela, il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere quelle notizie, per le sue valutazioni, all'autorità consolare straniera, di cui era stata riconosciuta la competenza.
Invero, ai sensi dell'art.50 (Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci), della Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 2016, è stabilito espressamente che «i funzionari consolari … possono … adottare provvedimenti per nominare i curatori o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato».
Spetta, dunque, per tale espressa disposizione, al Console Generale dell'Ucraina a Napoli il controllo per l'esercizio del mandato sul tutore internazionale da lui stesso nominato.
Peraltro, non sussistono ragioni di urgenza che giustifichino l'intervento dell'autorità giudiziaria italiana, anche considerando il decreto di citazione diretta a giudizio in data 12.12.2023 a carico della [redacted] perché i fatti di reato a quest'ultima addebitati sarebbero stati commessi in danno di minori ucraini a lei affidati per costringerli a rimpatriare nonostante il volere contrario dei minori medesimi.
Con riferimento a [redacted] invero, è pacifico che la [redacted] non ha mostrato alcun interesse nel farla rimpatriare, manifestando invece la volontà contraria e, cioè, che la stessa

rimanga in Italia e prosegua il proprio percorso terapeutico già intrapreso presso l'ospedale di Bologna.
Si aggiunga che il supremo interesse della minore, comunque, è salvaguardato anche dalla circostanza che il Tribunale con il decreto del 9.1.2024 non si è limitato a riconoscere la qualifica di tutore della [redacted] ma ha contestualmente nominato curatrice speciale l'avv. [redacted] la quale potrà segnalare all'Autorità consolare dell'Ucraina ovvero al Tribunale per i Minorenni competente per territorio ogni possibile violazione dei doveri connessi all'Ufficio di tutore eventualmente commessi dalla reclamante.
Da quanto sopra esposto deriva l'accoglimento del reclamo. Deve essere dichiarata, quindi, l'incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Messina in favore del Console Generale dell'Ucraina a Napoli e per l'effetto deve essere revocato il provvedimento impugnato, disponendosi la trasmissione al citato Console, per le valutazioni di competenza, del decreto di citazione diretta a giudizio in data 12.12.2023 a carico della [redacted] trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Per la novità delle questioni di diritto trattate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Messina in favore del Console Generale dell'Ucraina a Napoli, via Giovanni Porzio n. 4, tel. 0817875433, e per l'effetto revoca il provvedimento impugnato del Tribunale per i Minorenni di Messina in data 29.2.2024, depositato il 4.3.2024;
dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione al citato Console, per le valutazioni di competenza, del decreto di citazione diretta a giudizio in data 12.12.2023 a carico della [redacted] trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.06.2024.

Il Presidente est.
Carmelo Blatti